

STATUTO

ASSOCIAZIONE "L'ARCA di LEONARDO" ONLUS

Art.1 - Costituzione, sede, durata

1.1 - È costituita l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, ispirata a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia, denominata:

L'ARCA DI LEONARDO

in seguito chiamata anche Associazione.

L'Associazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91 che le attribuisce la qualifica di "Organizzazione di volontariato" e che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è considerata Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

1.2 - L'associazione ha sede in Bergamo.

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede nella medesima città e/o provincia e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

1.3 - La durata è illimitata.

Art.2 - Scopi e attività

2.1 L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro.

L'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, persegue i seguenti scopi:

- garantire periodi di vacanza e/o svago a bambini e anziani che versano in stato di disagio, povertà o abbandono;
- svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità in favore di bambini e anziani più svantaggiati;
- favorire la sensibilizzazione al tema della tutela ed assistenza a bambini ed anziani che, per le ragioni sopra esposte, non ne hanno la possibilità;
- promuovere momenti di coesione tra bambini ed anziani, affinché gli uni e gli altri beneficino delle rispettive esperienze di gioco ed assistenza.

2.2 La finalità di solidarietà sociale si concretizza nel recare beneficio, garantendo aiuto ed accoglienza a bambini e anziani più svantaggiati, soli o in stato di abbandono, in ragione delle loro condizioni economiche, sociali, familiari e/o psicofisiche.

Per il perseguimento di tali scopi, l'associazione si propone in particolare di:

- identificare famiglie disponibili ad ospitare o ad accompagnare bambini e/o anziani, per brevi periodi di vacanza;
- identificare i luoghi destinati alla realizzazione di case vacanza al fine di garantire, ad anziani e bambini, la possibilità di svolgere periodi di vacanza e svago;
- realizzare attività sociali volte ad accogliere bambini e anziani che versano in stato di solitudine o bisogno;
- promuovere attività ludiche, anche di breve durata, finalizzate a far vivere momenti di divertimento e di gioia;
- organizzare attività di volontariato all'interno di strutture assistenziali, case famiglia, centri di accoglienza o altre strutture analoghe;
- organizzare attività rivolte alle fasce dell'età evolutiva e agli anziani, realizzate in sinergia con le famiglie che vi partecipano attivamente, per dar vita a momenti ludico-ricreativi che promuovano forme di socialità basate su cooperazione e condivisione;
- promuovere percorsi di formazione per i volontari che desiderano dedicarsi alla figura di operatore e di ogni figura professionale coinvolta nel campo;
- promuovere eventi, manifestazioni e progetti destinati alla raccolta fondi da devolvere in favore di bambini e anziani (o loro famiglie), che necessitano di sostegno;
- gestire direttamente o indirettamente i servizi di assistenza, da realizzarsi anche in convenzione con enti pubblici e con realtà private;
- instaurare rapporti di cooperazione o supportare, anche finanziariamente, altre organizzazioni o associazioni al fine di sviluppare le predette finalità associative.

2.3 - Le attività di cui sopra ai fini della legge 266/91 devono intendersi prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario pertanto non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

2.4 - L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

2.5 - L'associazione provvederà ad assicurare i propri soci che prestano attività di volontariato secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs 460/97 ex art. 10, c. 5).

2.6 - L'associazione potrà altresì assumere, dopo apposita delibera del Consiglio Direttivo, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al

regolare funzionamento dell'associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dalla stessa.

Art.3 – Soci

3.1 Sono ammessi all'associazione e quindi possono essere soci, tutti coloro che condividono e perseguono gli scopi dell'associazione riportati nel presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

3.2 Il numero dei soci è illimitato.

3.3 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

3.4 I Soci dell'Associazione si suddividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

- Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e il presente statuto.
- Sono soci Ordinari coloro che, dichiarando di condividere gli scopi dell'Associazione, abbiano richiesto e siano stati ammessi a soci.
- Sono Soci Sostenitori coloro che, in sede di ammissione a Soci ovvero nel corso del rapporto, si siano obbligati al versamento di una quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo, ovvero che siano obbligati a fornire particolari servizi od opere stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- Sono soci Onorari coloro che, in sede di ammissione a Soci ovvero nel corso del rapporto e dietro loro volontà, si siano prestati a donare qualsivoglia bene, materiale o immateriale, col fine unico di arrecare beneficio e sostegno all'attività dell'associazione.

3.5 Non è ammessa la categoria dei Soci Temporanei.

3.6 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Art. 4- Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci sono così definiti:

4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'associazione.

4.3 I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 Diritti e doveri dei Soci

5.1 I Soci Fondatori e Ordinari sono tenuti al versamento della quota ordinaria sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.2 I Soci Sostenitori, in sede di ammissione a Soci, ovvero nel corso del rapporto, sono tenuti al versamento di una quota sociale annua, superiore a quella ordinaria, stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.3 Le quote non sono trasferibili, non sono restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, devono essere versate entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.4 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

5.5 I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5.6 I soci sono obbligati a svolgere le attività preventivamente concordate.

5.7 I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

5.8 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale);
- di votare direttamente o per delega;
- senza regime preferenziale per categorie di aderenti, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire dei servizi dell'associazione solo in caso di condizioni di svantaggio, come prevede il D.P.R. 460/97, comma 2 e 3;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.9 Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo e da esso preventivamente autorizzate.

5.10 Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

5.11

Art.6 - Organi sociali dell'Associazione

6.1 - Organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti (se eletti).

6.2 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica.

Art.7 - Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti i soci dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da almeno un terzo del Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci.

7.2 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche dietro richiesta di almeno un decimo dei soci.

7.3 L'avviso di convocazione è inviato individualmente ai soci nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno dieci giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata, PEC o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo comunicato al momento della richiesta di adesione.

E' reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per le proposte di modifica dello Statuto e lo scioglimento o liquidazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.8 – Compiti dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare i regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Validità assemblee

9.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega.

9.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

9.3 Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio.

9.4 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega. Sono espresse in modo palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

9.5 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 17.

Art.10 – Verbalizzazione

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Il verbale deve essere redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

- 11.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici componenti, compreso il Presidente. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto di costituzione dell'Associazione.
- 11.2 Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- 11.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- 11.4 Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario e/o Tesoriere.
- 11.5 Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
- 11.6 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti o consulenti esterni con voto consultivo.
- 11.7 La convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, inviato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione.
In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire due giorni prima della riunione per mezzo e-mail.
Sono considerate tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche senza alcuna formalità di convocazione, qualora vi partecipi l'intero Consiglio Direttivo in carica.
- 11.8 Qualora durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvederà alla nomina dei sostituti, i quali dureranno in carica fino alla prima Assemblea che potrà confermarli in carica o sostituirli con membri di nuova nomina, fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
- 11.9 L'intero Consiglio Direttivo dovrà considerarsi dimissionario qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti; in tal caso il Presidente dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. In questo caso al solo Presidente spettano i soli poteri di ordinaria amministrazione.
- 11.10 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 11.11 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione con appositi regolamenti, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e/o Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali;
- stabilire la data entro quando comunicare il valore delle quote e dei contributi e stabilire il termine per il versamento;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- deliberare il trasferimento della sede.

Art.12 - Presidente

12.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

12.2 Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art.13 - Vice Presidente

13.1 Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art.15 - Segretario e/o Tesoriere

15.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

15.2 Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art.14 -Revisori

14.1 L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, nomina uno o più Revisori, che in tal caso formano un collegio. L'assemblea determina la durata della carica che può durare al massimo per tre esercizi; i revisori sono eventualmente rinnovabili.

In caso di più Revisori, saranno gli stessi al proprio interno, a nominare un Presidente.

14.2 Il Revisore, scelto tra soggetti con idonea capacità professionale contabile e amministrativa, anche non socio, ha il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. Il revisore predispose una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

14.3 La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art.15 - Patrimonio ed Entrate

15.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

15.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- le quote associative;
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte o congiunte del Presidente e del Segretario e/o Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

Art.16 - Rendiconto economico-finanziario (Bilancio)

16.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo:

- a) il bilancio preventivo, contenente le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea soci entro il 31 dicembre e qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere approvato unitamente al bilancio consuntivo;
- b) il bilancio consuntivo, contenente tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

I bilanci vengono depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

16.3 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art.2. L'associazione ha il divieto di distribuire ai soci in qualsiasi forma, anche indiretta, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.17 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

17.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

17.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le

indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.18 - Norme di rinvio

18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art.19 - Norme di Funzionamento

19.1 Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

Letto, firmato e sottoscritto.

I costituenti:

CODA FRANCESCO	Firma_____
ARIOLDI VIVIANA	Firma_____
ARZUFFI EMANUELA	Firma_____
BORALI SERENA	Firma_____
BUTTI STEFANO	Firma_____
CAROLLO MATTEO	Firma_____
CREVENNA MARCO	Firma_____
FELLINGER SILVIA MARIA	Firma_____
GANDOSSI FABIANO	Firma_____
LOCATELLI PAOLO	Firma_____
MAFFI CHIARA MARIA	Firma_____
MASCHERETTI CORRADO	Firma_____
MORETTI MASSIMO	Firma_____
PAZZI RICCARDO	Firma_____
PERASTI MATTEO	Firma_____
PEROLARI FRANSCESCO	Firma_____
ZOESCHG WALTER	Firma_____